CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000137 - 15/04/2025 - 13:41

Campania/2025/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario

nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

*nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2024 - XI Legislatura del gruppo "**Fratelli d'Italia**" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012*;

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e*

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007379/e del 15/04/2025 15.28 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
15/04/2025 15.28-2025007379

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002342 - Interno - 15/04/2025 - 13:41

controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali* […]» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (l.r.) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (…), *convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*» e, in particolare, gli artt. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) e 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6);

VISTA la l.r. 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «*Funzionamento dei gruppi consiliari*» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la l.r. 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTA il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTA l'ordinanza n. 57 del 14 aprile 2025 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Dott. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

In data 24 febbraio 2025, con nota prot. n. 3503/2025, trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in data 24 febbraio 2025 e acquisita in pari data al prot. di questa Sezione al n. 1218, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" costituitosi nella XI legislatura (di seguito: "gruppo consiliare"), unitamente ai relativi allegati.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2024, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio, il Consiglio regionale ha liquidato al gruppo complessivamente, per le sole spese di funzionamento, la somma di euro 31.441,32, da sommare al fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 51.952,59, per un totale delle entrate pari ad euro 83.393,91; dall'altra, con riferimento alle uscite pagate nell'esercizio, le spese effettuate sono state pari ad euro 20.974,04, con un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 62.419,87.

Con la deliberazione n. 108/2025/FRG del 18 marzo 2025, questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al gruppo consiliare, per il tramite del Presidente

del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando una pluralità di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota dell'11 aprile 2025, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 0007163/i, e trasmessa, a mezzo del servizio di PEC, in pari data 14 aprile 2025 a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale (assunta al prot. di questa Sezione al n. 2267 del lunedì 14 aprile 2025), il gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 108/2025/FRG.

DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La normativa di rango primario di competenza statale

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, recepite nell'Allegato B al DPCM del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

1.2. **Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012**

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto* […] *deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza*. 2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.* 3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge* […]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere*

nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi»;

- l'art. 2 (*Compiti del Presidente del Gruppo consiliare*), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile*»;
- l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida*»;
- l'art. 3 (*Documentazione contabile*), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.* 3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*»;
- l'art. 4 (*Tracciabilità dei pagamenti*) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente*».

1.3. **La normativa di rango primario di competenza regionale**

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- in primo luogo, l'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «*Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri*»;

- in secondo luogo, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «*I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*»;
- infine, l'art. 40, c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «1. *Il regolamento* [del Consiglio] *disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo*. 3. *L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*. 4. *Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5 agosto 1972, n. 6 («*Funzionamento dei gruppi consiliari*), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai gruppi e sulla legittimità e l'inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «1. *A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza*. 2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi*. 3. *L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari*».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «*riduzione dei costi della politica nelle*

regioni») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente*».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174* […]), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-*bis* e seguenti, che «3-bis. *Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.* 3-ter. *L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.* 3-quater. *L'obbligo di restituzione di cui al comma 3* ter *consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.* 3-quinques. *Nei casi previsti ai commi 3* ter *e 3* quater, *l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.* 3-sexies. *Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.* 3-septies. *Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese*».

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. *A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del* budget *individuato per il gruppo consiliare*. 2. *La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012*».

1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[…] *l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[…] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale* […]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, cit., *considerato in diritto* 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che «[…] *l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al* "Fiscal Compact" *e al* "six pack" *di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[…] *il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo*» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[…] *la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati* ex *ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme*» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo

di restituire le relative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* […]), «*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*».

Gli Statuti regionali hanno dunque attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo del Consiglio sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, c. 3, del d. lgs. n. 118 del 2011.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «[i]*l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al* [suddetto] *decreto*».

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie qui oggetto di controllo sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «*l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del cit. d.l. n. 174 del 2012.

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto plesso normativo disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è poi rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10 dell'art. 1 del cit. d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[…] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Premesso che il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, come già rilevato, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato parimenti evidenziato dalla giurisprudenza contabile, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame «*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; *Id.*, sent., 12 maggio 2016, n. 104; *Id.*, sent., 13 dicembre 2016, n. 260).

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari «*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*» (SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma

del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

5. Il rendiconto annuale del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia"

Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione in data 24 febbraio 2024, dunque entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012). Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del Gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi dell'art. 2, c. 2, dell'Allegato A al DPCM, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie fotostatiche della documentazione allegata.

Nell'esercizio 2024 (relativo al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 20 febbraio 2025), la consistenza numerica del Gruppo consiliare in esame è passata dal numero di 3 al numero di 4 Consiglieri, in ragione dell'adesione al Gruppo, a far data dal 5 settembre 2024, del Consigliere Raffaele Maria Pisacane.

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese dl funzionamento	31.441,32
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3)	Altre entrate	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese dl funzionamento	51.952,59
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
	TOTALE ENTRATE	**83.393,91**
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione dl pubblicazioni o periodici e altre spese dl comunicazione, anche web	15.644,04
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e dl trasmissione dati	0,00
9)	Spese dl cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	1.673,97
12)	Spese per attività promozionali, dl rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio dl cellulari per il gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio dl dotazioni informatiche e dl ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16)	Altre spese: 16. 1 Spese bancarie - € 166,85; 16.2 Restituzione somme al consiglio regionale - € 890,60; 16.3 Decreto ingiuntivo n. 9200/2023 - € 2.598,58	3.656,03
TOTALE USCITE		**20.974,04**
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		51.952,59
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE		0,00
TOTALE ENTRATE riscosse nell'esercizio		31.441,72
TOTALE USCITE pagate nell'esercizio		20.974,04
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		62.419,87
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE		

Dal prospetto sopra riportato emerge che il gruppo Fratelli d'Italia, nella composizione sopra descritta, ha sostenuto nel corso del 2024 spese relative alla redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (U-5), spese per l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (U-11) e altre spese (U-16). L'esame del rendiconto e della documentazione

trasmessa a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

6. Il computo del contributo annuo e i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento

Come anticipato le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 ("*Funzionamento dei gruppi consiliari*"), modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012, recante «*Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*».

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri" (DD), per l'esercizio 2024, «[verificato] *che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2024 è pari a 5.590.076* […] *individui*», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2024, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a {5.000 + [(0,05 x 5.590.076) / 51 =]} euro 10.480,46, a sua volta pari a euro (10.480,46 : 12 =) 873,37 al mese.

Il Gruppo consiliare, pur composto nell'esercizio 2024 da quattro (4) componenti - come riportato nella stessa nota integrativa ove si legge che «[…] *dal 05 settembre il Gruppo consiliare risulta composto da quattro consiglieri, a seguito dell'adesione del consigliere Pisacane* […]» - ha tuttavia beneficiato di un contributo mensile pari a euro (873,37 x 3 =) 2.620,11, trovando applicazione l'art. 40 (Gruppi consiliari), c. 4, dello Statuto della Regione Campania, a norma del quale «*Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Conseguentemente, nel complessivo esercizio 2024, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole DD, la somma di euro 31.441,32, come riportato nella tabella di seguito rappresentata

Tabella n. 1 – Importi in euro

DD n.	Mese di riferimento	Importo
382	gennaio	2.620,11
428	febbraio	2.620,11
468	marzo	2.620,11
556	aprile	2.620,11
647	maggio	2.620,11
788	giugno	2.620,11
941	luglio	2.620,11
1010	agosto	2.620,11
1149	settembre	2.620,11
1284	ottobre	2.620,11
1452	novembre	2.620,11
1544	dicembre	2.620,11
Totale		31.441,32

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

Per quanto concerne invece i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'art. 1, c. 5, del DPCM dispone che «il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali» e l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, attribuendo al settore competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 della l.r. n. 29 del 2012.

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nel schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 108/2025/FRG è stata trasmessa la «*comunicazione*» contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione di seguito riportate.

7.1 La carenza documentale inerente alle altre spese dovute al decreto ingiuntivo n. 9200/2023 (voce U-16.3)

Il gruppo ha dichiarato di aver sostenuto per «altre spese» la somma pari ad euro 3.656,03, tra cui emerge la spesa legata all'emissione del decreto ingiuntivo n. 9200/2023, adottato dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli in data 26 settembre 2023, nell'ambito dell'affare iscritto nel Registro Generale degli affari contenziosi al n. 32770/2023, pari complessivamente ad euro 2.598,58.

Il decreto ingiuntivo in argomento è stato emesso a definizione del procedimento monitorio introdotto dal Dott. Aniello Lauro con ricorso per ingiunzione del 19 luglio 2023, in ragione del mancato pagamento, da parte del gruppo consiliare, della fattura n. 11 del 23 dicembre 2022 emessa dal ricorrente giusta contratto di prestazione professionale concluso con il gruppo in data 1° marzo 2022 e pari ad euro 1.900,00.

L'importo della fattura in argomento, relativa al periodo novembre – dicembre 2022, era già confluito nel conto dei residui passivi allegato al rendiconto 2022, ma, ciò nonostante, il pagamento non era stato eseguito, in quanto il citato professionista, pur

essendo contrattualmente stabilito, non avrebbe prodotto il *report* e la documentazione a supporto delle attività svolte nel periodo di dicembre 2022.

Sono dunque state contestate le somme richieste e, a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Napoli ha emesso il provvedimento monitorio in argomento, ritualmente notificato in data 17 ottobre 2023, con il quale è stato ingiunto al gruppo di pagare in favore del ricorrente euro 1.900,00 per la sorte capitale, oltre interessi legali, euro 460,00 per il compenso professionale spettante al difensore di fiducia, euro 76,00 per le spese del giudizio, oltre le spese generali pari al 15 per cento della relativa sommatoria, unitamente al pagamento dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Dalla nota illustrativa allegata al rendiconto, si è poi appreso che «[t]*enuto conto che il procedimento di ingiunzione avviene* inaudita altera parte *e che il provvedimento è stato emesso esclusivamente sulla base della fattura - che rientra tra i documenti in grado di fornire al giudice le prove scritte in merito al credito - e che nulla è stato menzionato in merito alla assenza di dettagliata documentazione riepilogativa della prestazione concretamente svolta dall'incaricato, preordinata al pagamento, il Gruppo ha convenuto di proporre opposizione a decreto ingiuntivo*».

Tuttavia, è stato parimenti comunicato che, in data 12 novembre 2024, «*il Giudice di pace di Napoli ha disposto l'estinzione del processo* […]» e anche al fine di «[…] *evitare maggiori esborsi, derivanti da precetto o altro atto esecutivo*», il Gruppo «*ha proceduto, in ottemperanza al Decreto Ingiuntivo, al pagamento della sorta capitale ed interessi a favore di Aniello Lauro con bonifico bancario del 17/12/2024 di € 1.967,00 e dell'importo € 631,58, quali spese ed onorari, con bonifico bancario del 17/12/2024 a favore dell'avv. Crocetta* […]».

Ciò premesso, allo stato degli atti la documentazione trasmessa non appariva adeguata ai fini della valutazione dell'inerenza delle spese sostenute rispetto all'attività istituzionale e dell'effettivo svolgimento della prestazione dovuta dal Dott. Lauro Aniello.

Pertanto, si invitava a trasmettere la seguente documentazione integrativa:

a) relazione riepilogativa del dettaglio degli importi pagati in relazione al contenzioso sopra riportato, corredata delle relative ricevute di avvenuto pagamento;

b) copia della documentazione trasmessa dal dott. Aniello Lauro al Gruppo o prodotta in giudizio a supporto della richiesta di pagamento della fattura n. 11 del 23 dicembre 2022;
c) copia fotostatica del provvedimento giurisdizionale di estinzione del processo di cognizione di opposizione al decreto ingiuntivo in argomento.

7.1.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Con la citata nota dell'11 aprile 2025, il gruppo consiliare nel riscontrare la richiesta di questa Sezione ha precisato che «[…] *il giudice ha ingiunto il Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" a pagare al ricorrente Aniello Lauro: euro 1.900,00 oltre interessi legali, compenso professionale di euro 460,00; spese di euro 76,00, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. Nello specifico, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: a) Aniello Lauro per complessivi € 1.967,00, così distinti: sorta capitale di € 1.900,00 (fattura n. 11/2022) e interessi legali, statuiti nell'ingiunzione di pagamento e quantificati in € 67,00 alla data del 25/11/2024 dallo stesso legale di Lauro (cfr. richiesta formale di pagamento pec del 04/12/2024 che si allega); b) Avv. Raffaele Crocetta per complessivi € 631,58, così distinti: € 460,00 (compenso professionale); € 76,00 (spese); € 69,00 (Spese generali 15%); € 21,16 (C.p.a); € 5,42 (notifica)*».

Il gruppo ha inoltre inviato il richiesto «*report e* [la] *documentazione trasmessa dal dott. Aniello Lauro al Gruppo consiliare relativa alle attività svolte nel mese di novembre 2022*», unitamente alla «[…] *copia del provvedimento del Giudice di Pace di Napoli, datato 12 novembre 2024, che dispone l'estinzione del giudizio RG. n. 49915/2023*».

Dalla documentazione acquisita risulta dunque provata la regolarità della spesa legata alla sorte capitale pagata in favore del dott. Aniello Lauro, risultando provata l'attività del professionista in favore del gruppo nel periodo intercorrente tra il 5 novembre 2022 e il 1° dicembre 2022.

Diversamente, deve invece essere dichiarata l'irregolarità della restante parte della spesa, pari ad euro (2.598,58 - 1.900,00 =) 698,58, non potendo essere considerata «[…] *espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*» come disposto dall'art. 1, c. 3, dell'Allegato A al DPCM del 21 dicembre 2012, anche tenuto conto della consolidata giurisprudenza costituzionale a mente della quale, con riguardo alle spese ammissibili, occorre giudicare «[…] *secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza*

con le finalità previste dalla legge» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; *Id.*, sent., 12 maggio 2016, n. 104; *Id.*, sent., 13 dicembre 2016, n. 260).

Trattandosi di spese estranee all'attività istituzionale del gruppo, in quanto sostenute per resistere in giudizio alla legittima richiesta di adempimento dell'obbligazione pecuniaria sorta in capo al gruppo consiliare giusta il contratto concluso tra questo e il dott. Lauro (e da questo eseguito come provato dalla documentazione prodotta sia nel ricorso per ingiunzione sia nella risposta istruttoria resa dal gruppo a questa Sezione), le somme eccedenti la sorte capitale devono essere dichiarate irregolari e andranno, pertanto, restituite al Consiglio regionale.

8. Esito dell'esame della Corte

Il rendiconto risulta conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte, ad esclusione della spesa pari ad euro 698,58 derivante dalla sommatoria, da una parte, del pagamento del compenso professionale dell'Avv. Raffaele Crocetta, maggiorato degli oneri di legge, giusta parcella n. 2/39 del 18 dicembre 2024, pari ad euro 631,58, dall'altra, degli interessi legali maturati sulla sorte capitale, pari ad euro 67,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

regolare il rendiconto del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" per l'esercizio finanziario 2024, ad eccezione dell'importo pari ad euro 698,58, in relazione alla spesa relativa, da una parte, al pagamento del compenso professionale dell'Avv. Raffaele Crocetta, maggiorato degli oneri di legge, giusta parcella n. 2/39 del 18 dicembre 2024, pari ad euro 631,58, dall'altra, al pagamento degli interessi legali, pari ad euro 67,00, maturati sulla sorte capitale pagata in favore del dott. Aniello Lauro giusta decreto ingiuntivo n. 9200/2023, adottato dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli in data 26 settembre 2023;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale unitamente al rendiconto e, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.

Il Relatore

Ref. Ilvio Pannullo

ILVIO PANNULLO
15.04.2025 11:52:25
GMT+02:00

Il Presidente

Alfredo Grasselli

ALFREDO GRASSELLI
CORTE DEI CONTI
15.04.2025 12:48:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE
IMPOSIMATO
15.04.2025 13:21:59
GMT+02:00